

CITTA' DI RHO



COMUNE DI RHO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA
PIAZZA (TAXI)**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA (TAXI)

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di taxi, fatte salve le disposizioni legislative in materia.

Art. 2 - Definizione del servizio di taxi

1. Per servizio di taxi si intende quello svolto con lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale e di piccoli gruppi di persone e che si rivolge ad una utenza indifferenziata.

Art. 3. Commissione consultiva.

È istituita ai sensi dell'art. 4 comma IV della legge 21/92 la commissione consultiva comunale unica per i servizi di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus ed autovetture e per il servizio taxi così composta:

- Dirigente del servizio commercio o suo delegato con funzioni di presidente;
- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- Due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza, a livello nazionale;
- Due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza, a livello nazionale;
- Due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti e dei consumatori.

Funge da segretario della commissione un funzionario dell'ufficio commercio designato di volta in volta dal dirigente del servizio.

I membri della Commissione sono nominati con deliberazione di Giunta Comunale.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o di almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se interviene almeno la metà dei membri compreso il Presidente.

La Commissione, oltre ai casi espressamente previsti dal presente regolamento, formula pareri non vincolanti su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l'applicazione del presente regolamento e l'adozione dei provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio.

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali previste dal presente regolamento la Commissione svolge i seguenti compiti:

- esprime parere in merito alla bozza di bando di concorso;
- esamina le domande di partecipazione al concorso ed esprime un parere in ordine all'ammissione dei candidati;
- redige una bozza di valutazione dei titoli secondo i parametri indicati nel presente regolamento e redige la bozza di graduatoria di merito;
- trasmette la bozza di graduatoria al dirigente del servizio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Caratteristiche dei veicoli

Le autovetture adibite al servizio di taxi devono:

- essere di tipo berlina o familiare, monovolume;
- avere la possibilità di trasportare almeno tre persone oltre al conducente;
- essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;

- avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati e di contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone disabili;
- avere il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali e il pavimento in materiale lavabile.

Le motocarrozze devono:

- essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di due posti ed un massimo di quattro, compreso quello del conducente;
- avere i rivestimenti, i sedili, gli schienali e il pavimento di materiale lavabile.

I veicoli devono essere muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili.

Le autovetture devono portare sul tetto, un contrassegno luminoso con la scritta "taxi" in lettere maiuscole di colore bianco sulla facciata anteriore e rosso sulla facciata posteriore, su campo nero; sul retro, a fianco della targa posteriore, un contrassegno di colore bianco a forma di rettangolo, sul quale deve essere impresso in colore nero il numero d'ordine della licenza e la scritta "servizio pubblico"; su ciascuno dei due lati, uno stemma stilizzato del comune di Rho;

Le autovetture devono essere del colore uniforme, stabilito dal ministro dei trasporti con proprio decreto, come previsto dall'art. 12 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Art. 5 - Tariffe

Le tariffe per il servizio di taxi sono a base multipla, chilometrica con il veicolo in marcia a tempo con il veicolo in sosta.

Le tariffe per il servizio taxi con autovetture sono determinate sulla base dei seguenti criteri:

- prezzo medio di autovettura adibibile al servizio;
- premio di assicurazione R.C. auto;
- prezzo dei carburanti e lubrificanti;
- prezzo dei pezzi di ricambio e servizio manutenzione;
- affitto per rimessa autovettura.

L'aggiornamento delle tariffe esistenti, salvo eventuale revisione quinquennale sulla base dei criteri di cui sopra, può essere attuato annualmente, tenendo come riferimento gli indici generali medi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

La giunta comunale, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3, stabilisce, in base ai criteri di cui ai commi precedenti, le tariffe da applicarsi per il servizio di taxi. Possono essere previste tariffe particolari per manifestazioni o iniziative di rilevanza cittadina o per il trasporto di particolari categorie di persone.

E' esente dal pagamento il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap.

TITOLO II - NORME PER IL RILASCIO DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

Art. 6 - Licenza di esercizio

Il servizio di taxi è esercitato previo rilascio da parte del Dirigente responsabile del servizio commercio di apposita licenza per ogni veicolo destinato al servizio stesso.

Il numero delle licenze assegnabili è stabilito dalla Regione Lombardia su indicazione della Provincia di Milano.

La licenza è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 7 - Requisiti soggettivi per ottenere la licenza

La licenza per il servizio di cui al precedente art. 6 può essere rilasciata unicamente a soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- cittadinanza italiana;
- età non inferiore ad anni diciotto. Per la partecipazione al concorso di cui ai successivi articoli del presente regolamento i richiedenti non devono aver superato l'età di anni cinquantacinque;
- iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e art. 9 Lr 20/95, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; il certificato d'iscrizione al Ruolo deve essere tenuto a bordo del veicolo ed in caso di richiesta esibito agli organi di vigilanza.
- iscrizione nel registro previsto dall'art. 121 del R. D. 18.6.1931 n. 773;
- proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche di cui al presente regolamento;
- sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.

Ai sensi dell'art. 7, comma I, L. 21/92 i titolari di licenza per l'esercizio del servizio possono:

- a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiani di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 443/85;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità delle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lett. A) del comma II, dell'art. 1 della legge 21/92;

Nel caso di cui alle sopra indicate lett: b) e c) è consentito conferire la licenza alla cooperativa o consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il cedente è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma precedente, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Non possono essere titolari di licenza di cui al presente regolamento le persone giuridiche ed altri soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo;

Art. 8 - Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza

1. La licenza per il servizio di taxi non può essere rilasciata a chi:

- a) è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1432; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990, n. 55;
- b) ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- c) ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- d) ha riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad

una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati all'alinea precedente;

- e) è stato condannato, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) è sottoposto al procedimento penale per i delitti indicati nella lettera b) se per essi è già stato disposto giudizio, se è stato presentato ovvero citato a comparire in udienza per il giudizio;
- g) è incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o un'arte;
- h) è stato dichiarato fallito;
- i) è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali;
- j) è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente, sia da parte del Comune di Rho, sia da parte di altri comuni;
- k) è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Gli impedimenti di cui al primo comma per la parte relativa alle lettere da "a" ad "f" non sussistono nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca nella misura di prevenzione, anche se non definitivo.

Gli impedimenti di cui al primo comma, fatta eccezione per quanto previsto al secondo comma, per la parte relativa alle lettere da "a" ad "i" continuano a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione.

Il titolare di licenza per il servizio di taxi non può, oltre al servizio in questione, esercitare altra attività come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore.

Art. 9 - Domanda per il rilascio della licenza

Le licenze per il servizio di taxi disponibili vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso pubblico per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e possono essere gestite in forma singola o associata.

Il bando è indetto entro 60 gg. dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul B.U.R.L.

Il bando di concorso, approvato dalla giunta comunale, deve essere affisso all'albo pretorio e pubblicato per estratto su almeno due quotidiani nazionali nelle pagine locali.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo ed indirizzata al sindaco, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente; possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7;
- insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 8;
- recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.

Alla domanda, sottoscritta dal richiedente, devono essere allegati in originale o in copia autentica in competente bollo, gli eventuali titoli preferenziali di cui al successivo art. 10.

Art. 10 - Titoli preferenziali

Se il numero delle domande è superiore a quello delle licenze disponibili in base al bando di concorso, costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui al presente regolamento:

- la specifica professionalità;
- il servizio già prestato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi) – anche in altro comune;
- i titoli preferenziali valutabili nei pubblici concorsi;
- la conoscenza di lingue estere che sarà accertata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;
- l'aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;

In caso di parità di titoli di cui al comma precedente o in mancanza, costituisce ulteriore titolo preferenziale la maggiore anzianità di servizio risultante dalla documentazione presentata. In subordine la preferenza è determinata dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia coniugato o meno. Il numero dei figli a carico deve essere dichiarato con atto notorio da allegare al momento della presentazione della domanda. In caso di ulteriore parità nella fattispecie di cui sopra la priorità è data dal sorteggio. Il sorteggio viene effettuato dalla Commissione di cui al presente regolamento.

Art. 11 - Assegnazione licenza.

Al fine di procedere all'assegnazione della licenza da parte dell'Amministrazione, la Commissione comunale di cui all'art. 3 procede alla valutazione dei titoli con il punteggio stabilito dal bando e redige una proposta di graduatoria provvisoria.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Il Dirigente del servizio commercio approva la graduatoria sulla base della documentazione prodotta dalla Commissione di cui all'art. 3 e provvede all'assegnazione della licenza che verrà rilasciata secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

Art. 12 - Documentazione per il rilascio della licenza

Il Dirigente del servizio commercio, sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 11, invita i soggetti assegnatari delle licenze a produrre i sotto elencati documenti entro novanta giorni dalla relativa comunicazione:

- certificato medico attestante idoneità fisica al servizio.
- documentazione o certificazione da cui risulti che l'assegnatario eserciterà la propria attività in una delle forme previste dall'art. 7.

Il Dirigente responsabile del servizio commercio, ricevuta la documentazione di cui al presente articolo, ed effettuate le verifiche d'ufficio ritenute opportune, ove ne sussistano le condizioni, procede al rilascio della licenza.

La non assegnazione della licenza per mancanza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 7 o per sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 8 è pronunciata dal Dirigente responsabile del servizio commercio che provvede all'ulteriore assegnazione, sempre in base alla graduatoria di cui al precedente art. 11.

La non assegnazione della licenza per mancata produzione entro il termine previsto dei documenti di cui al presente articolo è pronunciata, trascorso il suddetto termine di novanta giorni, dal Dirigente responsabile del servizio commercio che provvede all'ulteriore assegnazione, sempre in base alla graduatoria di cui al precedente art. 11.

Prima dell'inizio del servizio il titolare della licenza dovrà presentare al Dirigente responsabile del servizio commercio:

- a) carta di circolazione dell'autovettura da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
- b) contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia.

Art. 13 - Verifica del veicolo

Prima del rilascio della licenza il veicolo è sottoposto a verifica da parte del Dirigente responsabile del servizio Polizia Municipale e Amministrativa: tale verifica riguarda l'aspetto funzionale ed estetico del veicolo che deve essere in buono stato di conservazione, di funzionamento e di decoro e deve possedere i requisiti di cui al precedente art. 4.

Il rilascio della licenza è subordinato all'esito favorevole della verifica.

L'esito della verifica deve essere annotato su apposito registro tenuto presso il servizio commercio.

Art. 14 - Inizio del servizio

Ottenuto il rilascio della licenza il soggetto titolare è obbligato ad iniziare il servizio entro trenta giorni a pena di decadenza. Il Dirigente del servizio commercio ha facoltà di concedere una breve proroga, non superiore a tre mesi, solo per gravi e giustificati motivi.

Art. 15 - Trasferibilità della licenza

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è trasferita dal Dirigente del servizio commercio, su richiesta del titolare e sentita la commissione di cui al precedente art. 3, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 7 e 8 e di età non superiore agli anni cinquantacinque, quando il titolare si trova in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di licenza da cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'accertamento dell'inabilità permanente o dell'inidoneità al servizio è effettuato d'ufficio dal dirigente responsabile tramite struttura sanitaria pubblica.

In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita dal Dirigente del servizio commercio, su richiesta degli eredi ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 7 e 8, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 7 e 8.

In caso di mancato accordo con gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, trascorsi due anni dal decesso del titolare, la licenza può essere trasferita a un soggetto terzo.

Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.

Al titolare che ha trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

La trasferibilità della licenza per l'esercizio del servizio taxi è sempre riferita al titolare persona fisica che poi eserciterà la propria attività in una delle forme previste dal precedente art. 7.

Al verificarsi delle fattispecie di cui ai commi precedenti il nuovo titolare della licenza è soggetto a tutte le disposizioni previste per il rilascio della licenza a seguito di concorso.

Art. 16 - Guida di taxi e sostituzione alla guida

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi devono svolgere personalmente tale servizio. Tale obbligo sussiste anche per gli associati in cooperative di produzione e lavoro ed in consorzio tra imprese artigiane per l'originario conferente.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7 e nei confronti dei quali non sussistano gli impedimenti di cui al precedente art. 8:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Le fattispecie di cui sopra alla lettera a. devono risultare da certificato medico. Il Dirigente responsabile del servizio commercio può sempre disporre accertamenti di controllo attraverso la struttura sanitaria pubblica.

Il rapporto di lavoro con il sostituto di guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato come indicato dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Le sostituzioni di cui ai commi precedenti devono essere autorizzate dal Dirigente del servizio commercio.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 7 e 8, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/ bis del codice civile, ove si verifichino le fattispecie ivi previste. La collaborazione da parte dei singoli familiari deve essere autorizzata dal Dirigente del servizio commercio, sentita la commissione di cui al precedente art. 3.

Non è mai consentita la sostituzione parziale alla guida, né la sostituzione di più di un titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi nello stesso periodo.

Anche ai sostituti di guida ed ai collaboratori di cui al presente articolo si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 17 - Dichiarazione di prosecuzione dell'attività

Il titolare della licenza di esercizio del servizio di taxi deve entro il 31 dicembre di ogni anno produrre una dichiarazione di volontà espressa dalla quale risulti l'intendimento di voler proseguire nello svolgimento della relativa attività anche per l'anno successivo.

Il Dirigente responsabile del servizio commercio acquisita la dichiarazione di cui al comma precedente, effettua ove lo ritenesse opportuno gli accertamenti d'ufficio.

Art. 18 - Veicoli in circolazione

Ogni veicolo destinato al servizio di taxi deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, di:

- originale aggiornato della licenza;
- copia del presente regolamento e delle tariffe.

Ciascun veicolo deve essere munito di un tassametro omologato sul quale potrà in qualsiasi momento essere esercitato controllo da parte delle competenti autorità comunali; il tassametro deve essere collocato in modo da presentarsi chiaramente visibile all'utente ed illuminato, in modo da consentirne, anche nelle ore notturne, la lettura.

Il tassametro deve essere posto in funzione all'inizio del servizio e chiuso non appena il servizio ha termine.

L'inizio della prestazione avviene mediante:

- richiesta diretta al conducente: il tassametro viene azionato al momento in cui si richiede il servizio;
- richiesta mediante telefono posto nelle località di stazionamento: il tassametro viene azionato al momento della partenza;

- richiesta mediante radiotaxi: il tassametro viene azionato non prima che il conducente riceva la chiamata radio con le modalità previste dal provvedimento di approvazione delle tariffe. In ogni caso il tassametro viene azionato al momento dell'impegno, anche se l'utente ha dei bagagli. Il tassametro deve essere chiuso nel momento in cui il veicolo si ferma e l'utente prende visione dell'importo. Successivamente si deve provvedere allo scarico di eventuali bagagli. In caso di guasto al tassametro, il servizio deve essere immediatamente sospeso e il veicolo fatto rientrare in rimessa con la bandierina del tassametro abbassata. Qualora il guasto avvenga mentre il veicolo è in servizio il conducente ha l'obbligo di segnalare il guasto all'utente e qualora lo stesso lo richieda deve condurlo ugualmente a destinazione riscuotendo il prezzo della corsa calcolato in base alla tariffa vigente, sull'approssimativo percorso chilometrico effettuato e sulla durata del servizio. In caso di contestazione l'utente è tenuto a versare un'anticipazione al conducente, in attesa della determinazione dell'importo del servizio da parte del Dirigente responsabile del servizio commercio.

Art. 19 - Disinfezione periodica del veicolo.

I veicoli debbono essere sottoposti a disinfezione presso il competente ufficio dell'unità sanitaria locale con periodicità almeno annuale ed in ogni caso quando si abbia avuto notizia di aver trasportato persone affette da malattie infettive.

Art. 20 - Visite di controllo dei veicoli

Se il veicolo non si trova nel dovuto stato di conservazione, di funzionamento e di decoro, il dirigente responsabile del servizio commercio notifica i rilievi al titolare della licenza e previa diffida a provvedere entro un congruo termine, dispone la sospensione della licenza mediante ritiro della medesima fino a quando il titolare stesso non ha provveduto alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo, che deve comunque avvenire entro un termine non superiore a tre mesi. Se invece esiste fondato motivo di ritenere che l'autovettura o motocarrozzetta non risponda più ai requisiti tecnici per i quali ha ottenuto la carta di circolazione, il Dirigente responsabile del servizio commercio provvede a darne notizia alla direzione compartimentale della motorizzazione civile.

Art. 21 - Visite di controllo per accertata o presunta inidoneità alla guida

Quando su indicazione degli addetti ai servizi di polizia stradale sorgono dubbi che il conducente di un'autovettura o motocarrozzetta adibita al servizio di taxi non si trova più nelle condizioni di idoneità psico-fisica previste dalla legge per condurre veicoli, il Dirigente responsabile del servizio commercio provvede a darne comunicazione alla Prefettura ed alla Direzione compartimentale della motorizzazione civile.

Ove si tratti invece di infermità che per loro natura o durata potrebbero comunque pregiudicare il regolare andamento del servizio a giudizio dell'unità sanitaria locale, il Dirigente responsabile del servizio commercio ordina l'affidamento della conduzione del veicolo ad altra persona idonea, salvo provvedere in caso contrario alla sospensione della licenza.

Art. 22 - Turni di servizio.

Il Dirigente del servizio commercio, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, può stabilire i turni di servizio e la loro durata oraria, applicando il criterio della rotazione. Per motivate e documentate esigenze personali o di servizio il Dirigente responsabile del servizio commercio può disporre variazioni ai turni di cui sopra.

E' facoltà del Dirigente del servizio commercio istituire turni straordinari di servizio, anche in aggiunta a quelli di cui al primo comma, quando lo richiedono particolari circostanze.

Al di fuori del turno di servizio non sono consentite ai titolari di licenza di servizio di taxi l'avvio di prestazioni.

Art. 23 - Stazionamento dei veicoli

I veicoli adibiti al servizio di taxi devono stazionare nelle località stabilite dal Dirigente responsabile del servizio commercio, sentita la commissione di cui al precedente art. 3. Con il medesimo provvedimento deve essere indicato anche il numero massimo di veicoli che possono stazionare per ogni turno di servizio. Le località sono indicate con l'apposito cartello previsto dal D. P. R. 16 dicembre 1992 n. 495. Le aree riservate allo stazionamento dei veicoli sono delimitate da strisce continue di colore giallo, integrate dalla scritta orizzontale "taxi".

Quando si verificano circostanze straordinarie il Dirigente del servizio commercio può variare temporaneamente le località di stazionamento dei veicoli.

I veicoli devono porsi uno dietro l'altro nell'ordine di arrivo, se poste verticalmente, ed affiancati nell'ordine di arrivo se poste orizzontalmente ed avanzano ogni qualvolta chi li precede lascia disponibile il posto.

L'utente è libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione dello stesso nella località di stazionamento. La richiesta di utilizzo da parte dell'utente può avvenire in forma diretta, o utilizzando il servizio telefonico di cui al successivo quinto comma o il servizio di radiotaxi.

Le spese di utenza dei telefoni installati nelle località di cui sopra al primo comma sono a carico, in parti uguali, dei titolari di ogni singola licenza per l'esercizio del servizio di taxi. Analogamente gli oneri per il servizio di radiotaxi sono a carico dei titolari di licenza che se ne avvalgono.

Il Dirigente del servizio commercio può stabilire, per particolari iniziative o manifestazioni e per limitati periodi di tempo e/ o di orario, località temporaneamente adibite allo stazionamento di veicoli per il servizio di taxi, indicando il numero massimo di veicoli che possono stazionare.

Art. 24 - Responsabilità relative al servizio di taxi.

Ogni responsabilità per danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione con l'esercizio del servizio di taxi, fa carico esclusivamente al titolare della licenza, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del comune.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 25 - Diritto al servizio.

All'interno delle aree comunali adibite al servizio la prestazione del servizio è obbligatoria. Il servizio di taxi è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, purché non presentino un deficit motorio tale da rendere necessario l'utilizzo di veicoli appositamente attrezzati.

Art. 26 - Servizi vietati

E' vietato esercitare, salvo per quanto eventualmente previsto da specifiche disposizioni di legge, con veicoli adibiti a servizio taxi, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

Art. 27 - Comportamento dei conducenti

I conducenti hanno l'obbligo:

- della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali;

- di vestire con decoro e di essere curati nella persona;
- di usare modi corretti e cortesi con gli utenti trasportati e con i colleghi;
- di essere sempre muniti di una congrua quantità di moneta spicciola per essere in grado di corrispondere all'utente il giusto resto;
- di caricare sul veicolo i bagagli degli utenti che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, aiutando altresì a salire e scendere dall'autovettura le persone anziane o comunque malferme;
- di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o per trasporto di malati (purché non risultino affetti da malattie contagiose), di feriti, di funzionari ed agenti, anche con pagamento differito. In caso di trasporto di malati o di feriti, a richiesta degli stessi o di cittadini che li accompagnano, i conducenti, devono far constatare l'avvenuto trasporto e l'importo della corsa agli agenti in servizio presso il pronto soccorso o accettazione e, in mancanza di questi, ai sanitari preposti all'accettazione, al fine di avere titolo per essere rimborsati dal comune, salvo diritto di rivalsa dello stesso verso chi vi è tenuto;
- di far prendere visione all'utente del prezzo della corsa e delle tariffe vigenti e quindi far cessare il funzionamento del tassametro;
- di aiutare a scendere a fine corsa gli utenti, qualora sia richiesto e scaricare i bagagli, nonché di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa l'interno dei veicoli e, qualora vi trovassero qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare immediata restituzione al proprietario, consegnarlo entro ventiquattro ore dal termine del servizio all'ufficio oggetti rinvenuti del servizio Polizia Municipale del comune, indicando le circostanze del ritrovamento;
- di porre in azione il tassametro all'inizio della corsa, accertandosi del funzionamento, e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo aver fatto prendere visione all'utente dell'importo segnato;
- di rilasciare, a richiesta del cliente, ricevuta attestante l'importo della corsa, il percorso effettuato, con gli elementi identificativi del veicolo;
- di applicare sul veicolo un cartello portante la dicitura "fuori servizio", sia al termine di ciascun turno, sia quando il veicolo non presta servizio per qualsiasi ragione, anche se lo stesso viene usato per trasportare familiari;
- di essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze comprese nel territorio comunale, nonché di una carta della rete stradale dell'intera regione Lombardia;
- di far sostare, durante il servizio, il veicolo, esclusivamente nei luoghi appositamente assegnati, con divieto di sostare altrove se non nei casi di attesa dei clienti che abbiano temporaneamente abbandonato il veicolo;
- di portare sul veicolo la licenza unitamente agli altri documenti di circolazione e di esibirla ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale;

I conducenti hanno facoltà di ricusare il trasporto di persone alterate dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, o con animali che possano costituire motivo di molestia per il guidatore durante la marcia o che anche soltanto pregiudichino il decoro e la pulizia del mezzo, con eccezione dei cani-guida dei non vedenti.

Art. 28 - Divieti

1. Ai conducenti di taxi è fatto divieto durante il servizio:

- di consumare cibi e di tenere la radio ad alto volume;
- di adibire il veicolo alla vendita ambulante di merci o al trasporto di masserizie ingombranti;
- di far schiamazzi, usare parole volgari e di abusare di mezzi acustici di segnalazione;
- di far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, anche durante il periodo di sosta;
- di rifiutare di trasportare un numero di utenti corrispondenti a quello massimo consentito dalle caratteristiche del veicolo e parimenti di concedere il trasporto per un numero di utenti superiore al limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche del veicolo;
- di portare animali propri nel veicolo;
- di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso gli utenti che avessero recato danni al veicolo;
- di fermare il veicolo o di interrompere il servizio, salvo richiesta in tal senso degli utenti o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- di deviare di propria iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dall'utente;
- di non osservare l'ordine di posizionamento nelle località stabilite dal dirigente responsabile del servizio commercio per stazionamento veicoli;
- di lavare i veicoli ed eseguire riparazioni nelle località stabilite per lo stazionamento dei veicoli, ad eccezione del cambio pneumatici e piccole riparazioni di evidente prima necessità;
- di mutare l'ordine di turno, salvo espressa autorizzazione;

Art. 29 - Norme per gli utenti del servizio di taxi

Agli utenti del servizio di taxi è fatto divieto di:

- insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
- compiere atti contrari alla decenza;
- fare schiamazzi o rumori molesti;
- molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
- mangiare, bere e fumare.

TITOLO IV - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA

Art. 30 - Sospensione della licenza.

La licenza di cui al precedente art. 6 deve essere sospesa in caso di non osservanza delle norme previste dal presente regolamento, ove l'inosservanza non sia diversamente e più gravemente sanzionata.

In caso di sospensione il Dirigente del servizio commercio, sentita la commissione di cui all'art. 3, dispone la sospensione della licenza per un periodo di tempo commisurato alla gravità delle violazioni commesse, che comunque non potrà superare i 90gg.

Durante la sospensione la licenza di esercizio del servizio di taxi viene ritirata ed è restituita al termine della stessa.

Per i sostituti di guida e per i collaboratori familiari la sospensione della licenza, per le fattispecie di cui ai commi precedenti, è sostituita da sospensione dell'autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio commercio.

Art. 31 - Revoca della licenza

La licenza di cui al precedente art. 6 è revocata:

- al compimento del settantesimo anno di età;

- per perdita dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 7;
- per sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 8;
- qualora il titolare non provveda alla messa in efficienza o alla sostituzione del veicolo nei termini di cui al presente regolamento;
- in caso di trasferimento della licenza senza l'osservanza della procedura prevista dal presente regolamento;
- in caso di recidiva per mancato rispetto delle disposizioni relative alle tariffe, per abusiva regolazione o manomissione del tassametro;
- qualora l'attività sia esercitata da soggetto non avente titolo;
- in caso di sospensione della licenza per tre volte nell'arco di un anno solare;
- per morte del titolare, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

Il procedimento per addivenire alla revoca della licenza prevede, ove possibile, la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all'interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.

La revoca è disposta dal Dirigente responsabile del servizio commercio, sentita la commissione di cui al precedente art. 3 e l'interessato, ove possibile.

La revoca comporta il ritiro della licenza e del contrassegno.

Per i sostituti di guida e per i collaboratori familiari la revoca della licenza, per le fattispecie di cui ai commi precedenti, è sostituita da revoca dell'autorizzazione rilasciata dal Dirigente del servizio commercio.

Art. 32 - Decadenza della licenza

La licenza di cui al precedente art. 6 è soggetta a decadenza:

- per mancato inizio del servizio entro i termini ed alle condizioni di cui al precedente art. 14;
- per rinuncia esplicita del titolare della licenza;
- per fallimento del titolare della licenza;
- per interruzione del servizio protrattasi per oltre 180 gg. senza giustificato motivo.
- per il verificarsi della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 5 della L. R. 15 aprile 1995 n. 20.

La decadenza è dichiarata dal Dirigente del servizio commercio.

Art. 33 - Sanzioni pecuniarie

Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza, ovvero guidi un taxi pur essendo munito di licenza, senza ottemperare alle norme in vigore o alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma prevista dall'art. 86 del Codice della Strada così come stabilita dal D.M. di aggiornamento oltre che, ove previste, alle relative sanzioni accessorie.

L'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti, delle sanzioni di sospensione, revoca o decadenza della licenza per le fattispecie indicate dai precedenti articoli.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 34 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale di cui al D. L.vo 30. 4.1992 n. 285, alla legge 15.1.1992 n. 21, alla L. R. 15.4.1995 n. 20 e successive eventuali modifiche, nonché alle altre disposizioni legislative regolamentari applicabili in materia.

Art. 35 - Consegna del regolamento ai titolari di licenza

1. Copia del presente regolamento deve essere consegnata ai titolari di licenza.